

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/185: Clp Sviluppo Industriale Napoli - depositi Napoli-Caserta/RR.SS.AA., Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Ugl, Faisa Cisl, Faisa Confail (Segreterie regionali Campania). Accordo aziendale sottoscritto dalle parti in data 20 novembre 2020. Richiesta di parere alle Associazioni dei consumatori, adottata nella seduta del 26 maggio 2021 (rel. Carrieri) (Pos. 2760/12)

(Seduta del 12 luglio 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale** sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. di Napoli, concluso, in data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisl e Faisa Confail:

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri,

PREMESSO CHE

- la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. di Napoli svolge attività di trasporto urbano nella città di [Caserta](#), extraurbano nelle province di Napoli e Caserta, nonché alcuni collegamenti a carattere interregionale;
- con nota del 20 novembre 2012, la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. trasmetteva alla Commissione i verbali degli incontri avuti con le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, da ultimo quello del 29 ottobre 2012, nel corso del quale erano state individuate le seguenti fasce orarie da garantire in caso di sciopero: dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30;
- la Commissione, con nota del 14 giugno 2013, prot. n. 9909/TPL, rilevava che l'individuazione delle suddette fasce orarie non appariva rispettosa della normativa contenuta nella normativa di settore, che prevede che "dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore". Si riteneva necessario, pertanto, che le parti sociali provvedessero ad adeguare tale accordo alle disposizioni previste dalla citata normativa, rimanendo in attesa della trasmissione del nuovo testo, per la eventuale valutazione di idoneità;

- l'Autorità, con nota dell'11 dicembre 2015, prot. n. 17131/TPL, attesa la difficoltà dimostrata, nel tempo, dalle parti sociali in ordine al perfezionamento del citato Accordo aziendale, promuoveva una audizione con la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. e le Segreterie provinciali di Caserta delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporti per il 16 dicembre 2015. All'esito di tale incontro interlocutorio, le parti concordavano di riavviare un percorso di confronto finalizzato alla conclusione di un Accordo aziendale quanto più ampiamente condiviso;

- con nota del 21 dicembre 2015, prot. n. 2888, l'Azienda convocava le RR.SS.AA. e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL per la data del 7 gennaio 2016, al fine di discutere e approvare una bozza di Accordo avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero";

- con nota del 21 gennaio 2016, prot. n. 178, l'Azienda trasmetteva il verbale della riunione del 7 gennaio 2016, nel corso della quale le parti sociali dichiaravano di ritenere utile, per completare ed esaminare le esigenze dell'utenza, proseguire la discussione. L'Azienda dichiarava di rendersi disponibile, in questo clima costruttivo, ad aprire un tavolo negoziale sulle tematiche poste dalle Organizzazioni sindacali;

- la Commissione, con nota del 15 dicembre 2017, prot. n. 18252/TPL, con riferimento alla corrispondenza pervenuta sino a quella data, invitava nuovamente le parti sociali a fornire ogni utile informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, in merito alla prosecuzione del confronto avviato ai fini della sottoscrizione del nuovo Accordo aziendale;

- in data 26 novembre 2020, l'Azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL, concludevano un Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.A.;

- con nota del 20 aprile 2021, la CLP Sviluppo Industriale S.p.A. trasmetteva copia del predetto Accordo alla Commissione per gli adempimenti di competenza;

- con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 6718/TPL, il testo dell'Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

- decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

CONSIDERATO CHE

- lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28

febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera della Commissione del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);

- l'articolo 11, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce che "L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.";

- l'articolo 17 del predetto Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 12.

RILEVATO CHE

- le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6:00 alle ore 8.30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00;

- le parti hanno concordato di fare salvi gli accordi nazionali in materia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'esercizio del diritto di sciopero;

- le parti medesime hanno stabilito, inoltre, di procedere alla revisione periodica delle fasce orarie, secondo le reciproche esigenze;

PRECISATO CHE

per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 e nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.A.;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera all'Azienda CLP Sviluppo Industriale S.p.A. di Napoli, alle RR.SS.AA. e alle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Napoli, al Prefetto di Caserta ed alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2005, n.206;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'Accordo aziendale del 26 novembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione.